

## **ALLEGATO A)**

# **PROTOCOLLO PER LA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO ATTRAVERSO SMARTPHONE O ALTRI DISPOSITIVI DI TELEFONIA MOBILE**

## **Art. 1**

### **OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ACCREDITATI DEL SERVIZIO DI VENDITA MEDIANTE SMARTPHONE O ALTRI DISPOSITIVI DI TELEFONIA MOBILE**

1. Costituisce oggetto dell’affidamento a soggetti accreditati, che sarà perfezionato tramite contratto tra il gestore dei servizi pubblici di trasporto e i soggetti accreditati stessi, il servizio di vendita dei titoli di viaggio del sistema tariffario trentino attraverso smartphone (utilizzando applicazioni apposite) o altri dispositivi di telefonia mobile dei titoli di viaggio del trasporto pubblico provinciale (biglietti di corsa semplice per viaggiare in Trentino);
2. il fornitore di Mobile Ticketing (di seguito fornitore di MT) dovrà implementare una soluzione di vendita di titoli di viaggio integrata con il sistema di bigliettazione elettronica MITT seguendo le Linee guida tecniche allegate al presente Protocollo (e rispettare gli SLA allegati).

## **Art. 2**

### **SISTEMA DI ACCREDITAMENTO**

1. Ai fini dell’affidamento in gestione delle funzioni elencate all’art. 1, comma 1, è istituito un sistema di accreditamento.

## **Art. 3**

### **REQUISITI PROFESSIONALI e TECNICI PER L’ACCREDITAMENTO**

1. Idoneità

Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto;

2. Requisiti di capacità tecnica e professionale

L’impresa deve aver effettuato, negli ultimi 3 anni antecedenti la richiesta di accreditamento, servizi analoghi a quello oggetto del presente Protocollo per un importo complessivo di biglietti venduti almeno pari a Euro 80.000 al netto degli oneri fiscali.

## **Art. 4**

### **RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO**

1. Le richieste di accreditamento sono presentate al Servizio Trasporti pubblici della Provincia Autonoma di Trento.
2. Alla domanda di accreditamento dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio del legale rappresentante che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 22 della L.p. 2/2016 e all'art. 80 del D.Lgs. 80/2016, oltre che quelli professionali, organizzativi e tecnici richiesti all'art. 3, nonché sottoscrizione per presa d'atto e impegno alla applicazione, con precisazione delle modalità, delle Linee guida allegate al presente Protocollo.

#### **Art. 5**

#### **VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO**

1. L'istruttoria delle domande di accreditamento è effettuata attraverso l'esame della documentazione presentata.
2. Sarà attivata una valutazione congiunta con Informatica Trentina S.p.a. ed il gestore dei servizi pubblici di trasporto al fine di valutare che la proposta sia conforme a quanto contenuto nelle Linee guida.
3. Sarà altresì effettuata una prova tecnica in ambiente di collaudo per verificare il reale funzionamento.
4. Il procedimento di accreditamento si conclude con un provvedimento del dirigente del Servizio trasporti pubblici di autorizzazione alla stipulazione del contratto con il gestore dei servizi pubblici di trasporto.

#### **Art. 6**

#### **DURATA DELL'ACCREDITAMENTO E RELATIVO CONTRATTO**

1. L'accREDITAMENTO e relativo contratto, che sarà stipulato tra il soggetto accreditato e il gestore dei servizi pubblici di trasporto, hanno durata massima di 3 anni.
2. Qualora la Provincia autonoma di Trento modifichi i requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO o introduca nuovi requisiti rispetto a quanto contenuto all'art. 1 e all'art. 3, l'accREDITAMENTO precedentemente rilasciato e relativo contratto restano validi per il periodo massimo di un anno. Entro tale termine il soggetto accreditato dovrà adeguare i propri requisiti alle predette modifiche o recedere dal contratto.

#### **Art. 7**

#### **OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA**

1. Il soggetto accreditato è tenuto a:
  - fornire un servizio di MT conforme alle Linee guida allegate al presente Protocollo;
  - seguire i livelli minimi di servizio (SLA) allegati al presente Protocollo (pena l'applicazione di penali ivi indicate);
  - accettare le modifiche che la Provincia autonoma di Trento decidesse di introdurre nel tempo relativamente alle procedure di incarozzamento degli utenti , di validazione o quant'altro nella comunicazione fra i sistemi

(contenute nell'allegato), senza oneri nei confronti dell'Amministrazione e con l'obbligo di adeguamento da parte degli aderenti nei tempi definiti dall'Amministrazione;

- assicurare la gestione dei flussi finanziari delle somme incassate verso il gestore dei servizi pubblici di trasporto; il gestore dei servizi pubblici di trasporto, dopo aver verificato la correttezza dei dati, invierà la richiesta di versamento del totale del venduto al termine di ogni mese; il fornitore di MT, ricevuta la richiesta di versamento dei titoli di viaggio venduti, si impegna a versare l'importo il giorno 10 di ogni mese successivo sul conto corrente IBAN del gestore dei servizi di trasporto.

La gestione dei flussi finanziari è meglio definita nel contratto con il gestore dei servizi pubblici di trasporto.

### **Art. 8**

#### **COMPENSI E TARIFFE**

1. Per la vendita di tali titoli di viaggio il gestore del servizio di vendita riceverà un aggio da parte del gestore dei servizi di trasporto pari al 10% dell'importo dei titoli di viaggio venduti.

2. Per le tariffe da applicare vale il sistema tariffario provinciale.

### **Art. 9**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, il fornitore di MT potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti del trasporto pubblico ed ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali).

### **Art. 10**

#### **OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Per gli obblighi in materia di tracciabilità si rimanda al contratto che sarà stipulato tra il fornitore di MT e il gestore dei servizi pubblici di trasporto.